

ziare la discussione generale. Si dia lettura del disegno di legge.

PAVIA, *segretario, legge*. (V. stampato n. 374-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta. L'onorevole Mantovani ha facoltà di parlare.

MANTOVANI. La legge, della quale si tratta, è di grande importanza, non solo per quanto andrà a disporre nelle regioni che vi sono contemplate, ma anche perchè con essa si verranno a modificare radicalmente gli ordinamenti che oggi vigono intorno ad una materia, la quale non è soltanto esclusiva delle provincie venete e di quella di Mantova, ma altresì di molte altre provincie del Regno.

La discussione di questo disegno deve pertanto richiamare l'attenzione di tutti coloro i quali sieno rappresentanti di provincie dominate da interessi idraulici di qualche rilievo, restando bene inteso, per chiarezza ed economia di esame (e mi rivolgo in ciò all'onorevole relatore ed all'onorevole ministro), che le osservazioni da farsi in argomento dovranno riguardare il disegno di legge, quale fu emendato dalla Commissione, anzichè quello originariamente proposto dal Ministero.

ROMANIN-JACUR, *relatore*. Il presente disegno di legge è concordato col Governo; dunque il nuovo testo sostituisce il vecchio.

MANTOVANI. Ciò premesso, io esporrò alla Camera le ragioni di un dissenso, il quale è tanto più grave ed eccezionale in quanto discende dalla valutazione di quei medesimi interessi particolari di regione, che col proposto disegno di legge si vorrebbero tutelare con tendenza di apparente beneficio.

Le origini del progetto rimontano all'anno testè decorso. Uragani violenti avevano fatto disalveare le acque dei fiumi nel Veneto ed in altre provincie d'Italia desolando numerose popolazioni e turbando interessi di grande importanza.

In così grave frangente il Governo del tempo, deliberando con grande senso di opportunità, mandava sopra luogo due suoi rappresentanti, gli onorevoli Pozzi e Camera, perchè *de visu* constatassero la gravità dei casi lamentati ed avvisassero ai provvedimenti che avessero ritenuti indispensabili.

Appunto in quella occasione i due rappresentanti davano il preannunzio di una idea geniale sorta nella mente dell'onorevole Fortis, allora presidente del Consiglio. Esperto giurista e conoscitore profondo

delle tradizioni storiche del nostro diritto, egli aveva rivolto il pensiero ai magistrali ordinamenti della repubblica veneta, già così consoni alle esigenze dei luoghi ed ancora favorevolmente ricordati da quelle popolazioni malgrado il tempo ormai lontano.

Nel mandare dunque l'assicurazione confortante del suo proposito di studiare a fondo ogni questione relativa alla tutela degli interessi idraulici di quelle plaghe, lasciava egli intendere di voler trarre tutto ciò che di buono e di utile sarebbe stato possibile dalla saviezza dell'antica repubblica veneta per la ricostruzione di un organismo nuovo che, tenuto conto della modernità dei tempi e delle concrete necessità locali, avesse provveduto, non soltanto al sollievo dei mali presenti, ma eziandio alla prevenzione di quelli che in avvenire avessero potuto ripetersi.

I carissimi colleghi Camera e Pozzi possono ridire oggi quanto fu vivo il plauso di quelle popolazioni alle loro parole e quanto furono cordiali i voti perchè l'idea, giustamente chiamata geniale, del presidente del Consiglio, fosse presto tradotta nella pratica.

Venne così il disegno di legge «sulla Magistratura alle acque». La denominazione non poteva essere più felice. Rispondeva essa indubbiamente alle speranze concepite da quelle popolazioni, fidenti nella utilità di un organismo amministrativo, il quale, traendo forza da speciali cognizioni tecniche e dalla pratica dei luoghi e degli usi locali, avesse potuto, non soltanto derimere gli eventuali conflitti di interessi, ma provvedere altresì con rapidità a tutte le emergenze di una efficace difesa idraulica. Però se l'espressione fu felice, se la denominazione del progetto di legge fu invidiabile, ad essa non corrispose la sostanza, nè del progetto ministeriale, nè di quello della Commissione.

Quando se ne conobbero le disposizioni, grande fu la delusione, specialmente nella provincia di Mantova. Poteva comprendersi ed era anzi invocata una legge, la quale a determinati e speciali interessi e bisogni avesse prestati speciali organismi di difesa senza limitazioni od esclusioni artificiali; ma non si poteva comprendere una riforma agli ordinamenti amministrativi oggi in vigore a riguardo di una o piuttosto che altra regione.

Eppure fu questo il vizio di origine che, come vedremo, si ripercuote fatalmente sulla previsione delle conseguenze che deriverebbero dall'applicazione della legge in